

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2835/14 SENT.

N. 1270/09 R. G.

N. _____ Cron.

N. 732/14 Rep.

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

[REDACTED]
in proprio e anche quale amministratore di sostegno del coniuge

[REDACTED]
elettivamente domiciliata a Asolo (TV) presso lo studio dell'Avv.to Simone
Cecchin che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di
citazione

parte attrice

nei confronti di

[REDACTED]
elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio degli Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono come da
procura generale alle liti 5/6/2000 Rep. n. 48755 – Racc. n. 8015 Notaio

[REDACTED]
parte convenuta



con l'intervento di

[REDACTED]
elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio degli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono come da
procura generale alle liti 14/1/2008 Rep. n. 123.991 – Racc. n. 8.750 Notaio
[REDACTED]

parte intervenuta

causa iscritta al nr. 1270/2009 R.G. ed avente ad oggetto: contratto di
intermediazione finanziaria.

trattenuta in decisione all'udienza del 14/3/2014 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per gli attori:

“**NEL MERITO:** Attesa la violazione da parte di [REDACTED] degli artt.
21 e 23 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) nonché degli artt. 26,27,28,
29 e 30 della Delibera Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 ed ogni altra
violazione di norma legislativa, regolamentare o contrattuale che fosse
rilevata, dichiarare la nullità e/od inesistenza del contratto c.d. quadro di
negoiazione titoli e/o dell'ordine di acquisto e/o dei contratti del 31.08.2001
aventi ad oggetto l'acquisto delle “Obbligazioni Tecnodiffusione 00/05 2%”
di cui in premessa e per l'effetto condannare la società convenuta e/o la
società intervenuta [REDACTED] a restituire ai sig.ri [REDACTED] e
[REDACTED] la somma di euro 111.934,46 o la diversa anche maggior



somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto al giorno del pagamento.

Spese ed onorari di causa interamente rifusi”.

ANCORA IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Attese le violazioni di cui in narrativa e il grave inadempimento delle norme regolanti i servizi di intermediazione finanziaria e delle obbligazioni contrattuali da parte di [REDACTED] dichiarare la risoluzione del contratto di deposito e di negoziazione titoli e/o la risoluzione dell'ordine dell'ordine di acquisto e/o dei contratti del 31.08.2001 aventi ad oggetto l'acquisto delle “Obbligazioni Tecnodiffusione 00/05/2%” di cui in premessa e per l'effetto condannare la società convenuta e/o la società intervenuta [REDACTED] a pagare ai sig.ri [REDACTED] la somma di euro 111.934,46 o la diversa, anche maggior, somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto al giorno del pagamento.

Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

IN OGNI CASO: Attese le violazioni di cui in narrativa e l'inadempimento della [REDACTED], a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale o extracontrattuale, a risarcire i sig.ri [REDACTED] di tutti i danni subiti e subendi, ivi compresi il mancato guadagno/rivalutazione dell'importo e le spese sostenute per l'analisi e la consulenza della dott.ssa Tiziana Pinaffo.

Spese ed onorari di causa interamente rifusi”.

per [REDACTED]

“NEL MERITO



Respingersi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto – e comunque prescritte – per i motivi esposti in atti e comunque per non avere gli attori diritto al risarcimento del danno per quanto dispone l'art. 1227, comma 2, c.c.

IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare per qualsiasi ragione l'invalidità della procura scritta conferita dai sigg. [REDACTED] [REDACTED] in data 9.1.1997 e conseguentemente accogliesse le domande attoree che comportano le reciproche restituzioni o comunque dovesse condannare la Banca al risarcimento dei danni subiti, condannarsi gli attori a risarcire alla Banca i danni causati dal comportamento dai medesimi tenuto in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ed anche ex art. 2043 c.c. per avere indotto la Banca a confidare nella validità della procura; danni che si quantificano nella stessa somma che la Banca dovesse essere condannata a pagare ad essi attori.

IN VIA SUBORDINATA

1. Per la denegata ipotesi in cui il Tribunale accogliesse una delle domande attoree che comporta le reciproche restituzioni:

a) determinarsi l'importo da restituire agli attori previa compensazione delle somme incassate a titolo di cedole maturate sui titoli Tecnodiffusione per complessivi euro 6.726,95 cedole che la Banca ha diritto, in tale denegata ipotesi, a vedersi restituire, oltre agli interessi al tasso legale su tali somme dalla data dell'accredito sul c/c al saldo;



b) nell'ipotesi in cui gli attori si siano insinuati nella procedura concorsuale della società, pronunciarsi sentenza di surrogazione della Banca nei diritti derivanti agli attori dall'insinuazione al passivo della procedura della società Tecnodiffusione ovvero, comunque, autorizzarsi la Banca a trattenere tutte le somme che dovessero rinvenire, a titolo di rimborso a favore dei sigg. [REDACTED], della ridetta procedura concorsuale;

c) ove ciò non fosse possibile, condannarsi gli attori a restituire alla Banca le obbligazioni Tecnodiffusione oggetto di causa, ovvero, qualora gli attori li avessero, nelle more del giudizio, vendute, condannarsi i sigg. [REDACTED] a corrispondere alla Banca (i) il prezzo incassato dalla vendita, oltre interessi al tasso legale dall'incasso al saldo (ii) ovvero, se maggiore, il controvalore dei titoli alla data della sentenza;

d) nell'ipotesi in cui gli attori non si siano insinuati nella procedura concorsuale della società, tenersi comunque conto di tutte le somme che avrebbero potuto percepire dalla procedura;

2. in denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, determinarsi la misura del risarcimento dovuto tenendosi conto:

- delle somme incassate dagli attori a titolo di cedole maturate, sopra analiticamente indicate, oltre agli interessi al tasso legale su tali somme dalla data dell'accredito sul c/c al saldo;

- di quanto dispone l'art. 1227, comma 1, c.c. e conseguentemente ridursi, per tutti i motivi esposti in atti, proporzionalmente il risarcimento dovuto;

- nell'ipotesi in cui i sigg. [REDACTED] si siano insinuati al passivo della società, tenersi conto di tutte le somme che dovessero rinvenire, a titolo di rimborso in favore degli attori, dalla procedura concorsuale della società



Tecnodiffusione, oltre interessi legali dalla data del pagamento in favore degli attori al saldo;

- comunque, del valore attuale delle obbligazioni Tecnodiffusione oggetto di causa, ovvero, qualora gli stessi fossero venduti dagli attori nelle more del presente giudizio, dell'eventuale maggior prezzo incassato dalla vendita dei titoli oltre interessi al tasso legale dall'incasso al saldo;

- nell'ipotesi in cui gli attori non si siano insinuati nella procedura concorsuale della società, tenersi comunque conto, anche ai sensi dell'art. 127 c.c., di tutte le somme che avrebbero potuto percepire a seguito di tempestiva insinuazione nella procedura;

- infine, del risparmio fiscale conseguito dagli attori qualora abbiano compensato o si apprestino a compensare le minusvalenze maturate in seguito all'investimento contestato con eventuali plusvalenze.

Si chiede inoltre, fin d'ora, che il G.I. voglia ordinare agli attori, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio l'atto di insinuazione al passivo della procedura Tecnodiffusione da loro proposto e tutte le contabili relative agli accrediti delle somme ottenute a seguito dei riparti parziali e/o del definitivo approvati dalla procedura.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

La Banca insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

A) PROVA PER TESTI.

4. "Vero che unitamente all'estratto conto titoli del 30.6.1998 fu inviato a tutti i clienti della Banca, ivi compresi i sigg. ██████ atto di integrazione del



contratto di negoziazione e il documento sui rischi generali degli investimenti che Le si rammostra (doc. 9 fascicolo Banca).

Si indica come teste il sig. [REDACTED], presso [REDACTED] [REDACTED] sul capitolo n. 4.

B) Si chiede che il G.I. voglia ordinare agli attori, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio l'atto di insinuazione al passivo della procedura Tecnodiffusione da loro proposto e tutte le contabili relative agli accrediti delle somme ottenute a seguito dei riparti parziali e/o del definitivo approvati dalla procedura concorsuale”.

MOTIVAZIONE

I coniugi [REDACTED] il 9/1/1997 stipularono con la [REDACTED] [REDACTED] il “contratto di deposito titoli” nr. 110494080, appoggiato a conto corrente acceso dagli stessi in pari data, e il “contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari” anch'esso recante il nr 110494080 (v documenti 2 e 3 allegati alla citazione).

Il 31/8/2001 i coniugi [REDACTED] acquistarono poi—tramite il figlio [REDACTED] a ciò delegato (v. doc 10 della banca convenuta) – “OBBL. TECNODIFF. 00/05 – 13/11 cod. 302372 Lit. 260.504.160 a 82,52”.

Chiedono ora ([REDACTED] anche quale amministratore di sostegno del marito) dichiararsi la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta e per violazione degli obblighi di informazione; in subordine, accertato l'inadempimento della banca agli obblighi informativi, dichiarare risolti i



contratti; condannare la banca alla conseguente restituzione del capitale investito (pari ad euro 111.934,46) con gli interessi o comunque al risarcimento dei danni.

La banca chiede respingersi le domande attoree ritenendo insussistenti sia il vizio di forma che gli inadempimenti lamentati dagli attori; eccepisce il concorso colposo degli attori; in subordine chiede che il credito attoreo sia compensato con le cedole già incassate (pari ad euro 5.886,10) e con quanto eventualmente ricevuto dalla procedura fallimentare.

Sulla base degli atti e documenti di causa, ed in particolare sulla base delle indagini espletate dal C.T.U. dott.ssa [REDACTED] si osserva in sintesi quanto segue.

- La banca ha prodotto quale doc. 10 la delega conferita dai signori [REDACTED] [REDACTED] in favore del figlio al fine di operare sul loro conto titoli; inoltre, in seguito alla esecuzione dell'ordine di cui si discute, i signori [REDACTED] [REDACTED] hanno ricevuto le note informative relative all'operazione e l'estratto conto da cui risultava il relativo addebito, senza nulla contestare od obiettare, con ciò confermando di ritenersi vincolati all'acquisto.

- Il contratto scritto di negoziazione del 1997 ha contenuto conforme non solo alla disciplina vigente all'epoca della sua sottoscrizione (d.lgs 415/1996 e Reg. Consob 88540/94), ma anche a quanto stabilito dalla Delibera Consob nr. 11522/1998: nel contratto vengono specificati i servizi forniti e le caratteristiche, viene stabilito il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto, vengono indicate le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, sono previsti frequenza, tipo e contenuti della



documentazione da fornire all'investitore, vengono indicate e disciplinate, nei rapporti di negoziazione e recessione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista.

L'eccezione di nullità per difetto di forma è quindi infondata.

- La banca avrebbe dovuto tuttavia assolvere ai nuovi obblighi informativi e il doc. 9 prodotto dalla banca a dimostrazione di avere assolto a tale obbligo di adeguamento - documento il cui inizio così recita "*A seguito delle significative innovazioni introdotte dal Regolamento emanato dalla Consob con delibera n° 10943 del 30/9/1997 e successive modifiche ed integrazioni sulla base dei principi fondamentali sanciti dal DLGS del 23/7/1996 n° 415 (DECRETO EUROSIM) e dal 1/7/98 dal DLGS del 24/2/1998 n. 58 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - Legge n. 52 del 6/2/1996) si riportano di seguito le novità che integrano il nuovo contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari: ...*" - è insufficiente a tal fine in quanto, come correttamente rilevato dalla C.T.U, il documento è equivoco perché non coordinato con il contenuto del contratto in essere ed inoltre non risulta sottoscritto dai clienti.

Inoltre sono condivisibili le osservazioni svolte dal CTU a pagina 12 della relazione che sin intende qui integralmente riportare.

Quanto rilevato circa la violazione degli obblighi informativi è sufficiente per dichiarare risolto il contratto per inadempimento, di non scarsa importanza, da parte della banca (v Cass. SSUU nr 26725/2007 circa le conseguenze della violazione degli obblighi informativi, esclusa la nullità), ritenuto che – esclusa l'ipotesi di cui all'art. 1227 cod. civ. come prospettata



dalla banca- sussista non solo la prova della suddetta violazione, ma anche la prova del nesso causale tra la stessa e il danno subito dagli investitori.

Va infatti rammentato che le obbligazioni acquistate dai signori [REDACTED] erano titoli caratterizzati da un elevato grado di speculatività e che gli stessi evidenziavano un trend negativo evidente fin già dall'agosto del 2001; erano privi di rating, privi di garanzie di ritorno del capitale e di pagamento degli interessi (il tutto si evince dalla relazione del CTU).

La banca non ha provato di avere adeguatamente informato gli investitori circa la natura dei titoli che andavano acquistando, le caratteristiche degli stessi, il livello di rischio (si veda la insufficiente deposizione resa dall'unico teste indicato dalla banca sul punto, il teste [REDACTED] escusso all'udienza dell'8/6/2011); ed è altamente probabile che, se informati, i signori [REDACTED] - salumiere e casalinga che fino al 2001 avevano investito i loro risparmi in gran prevalenza in titoli sicuri (titoli di Stato e obbligazioni bancarie) - si sarebbero indirizzati verso titolo meno rischiosi e più adeguati. Conseguenza della risoluzione dell'ordine è l'obbligo al risarcimento dei danni, pari al capitale investito (euro 111.934,46) oltre agli interessi dal giorno del pagamento al saldo (interessi che già coprono il danno derivante dalla mancata disponibilità del denaro); va peraltro detratto quanto incassato dagli investitori e pari ad euro 6.726,95 come da doc. 16 della banca, documento su cui gli attori non prendono una precisa posizione limitandosi a "*dubitare che tali importi siano stati effettivamente corrisposti*" (così a pag. 15 della comparsa conclusionale).



Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; va rifiuta anche la spesa di CTP sostenuta dagli attori sia *ante causam* che in corso di causa e pari complessivamente ad euro 6.770,40.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 1270/2009 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1. dichiara la risoluzione dell'ordine "Obbligazioni Tecnodiffusione 00/05 2%" del 31/8/2001 per inadempimento della banca;
2. condanna [REDACTED] al pagamento di euro 111.934,46 in favore di [REDACTED] oltre agli interessi; detratto quanto incassato a titolo di cedole e pari ad euro 6.726,95 oltre interessi dalle date dei singoli accrediti;
3. condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED], spese che si liquidano in euro 15.000 complessivamente per compenso professionale; oltre ad euro 508 per anticipazioni; oltre a rimborso spese generali ed accessori come per legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 6.770,40;
4. pone la spesa della C.T.U. a carico di [REDACTED]

Treviso, 9/12/2014

Il giudice
Susanna Menegazzi

